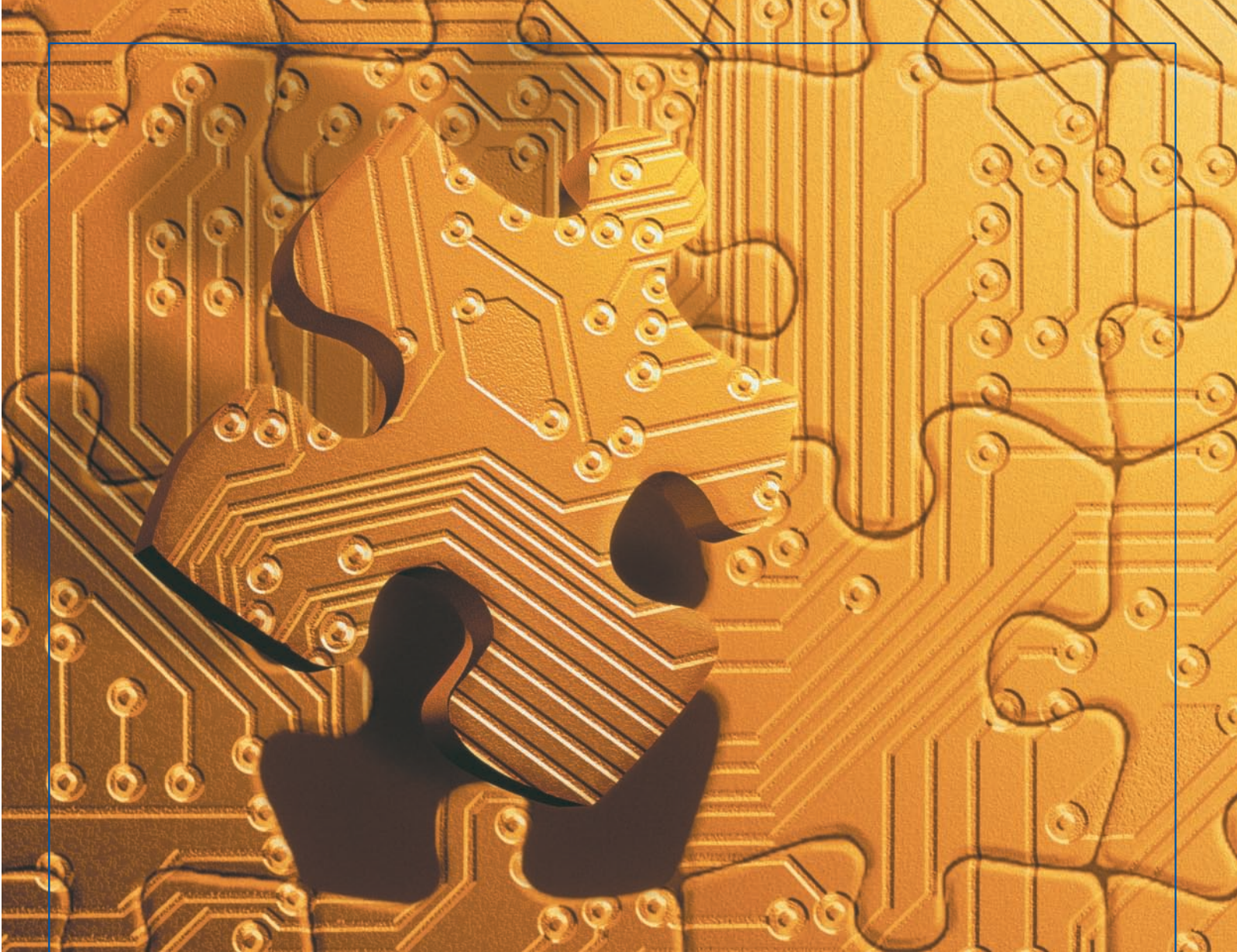

Electronica Reale

Contratto di assicurazione per la tutela del patrimonio e dei beni

Mod. 5070/FI GUA - Ed. 12/10

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:
- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

REALE MUTUA
ASSICURAZIONI
Parte del tuo mondo.

Mod. 5070 GUA - 06/05 - Rist. 12/10

Electronica Reale

Tutela integrale
apparecchiature elettroniche

Condizioni di assicurazione

DEFINIZIONI Pag. 5

CONDIZIONI GENERALI Pag. 7

ELECTRONICA REALE Pag. 8

Oggetto dell'assicurazione Pag. 8

Operatività dell'assicurazione Pag. 9

Condizioni Facoltative Pag. 12

Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo Pag. 16

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO Pag. 17

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE ALL'ESTERNO DELL'UBICAZIONE

Apparecchiature elettroniche ad uso professionale che, per loro natura e costruzione, possono essere trasportate ed usate anche all'aperto e in luogo diverso dall'ubicazione indicata nel *modulo di polizza*.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

ASSICURAZIONE

Il contratto di *assicurazione*.

CONDUTTORI ESTERNI

Cavi di collegamento tra l'apparecchiatura elettronica e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni, immagini collegati alle *apparecchiature elettroniche*.

CONTRAENTE (SOCIO)

Il soggetto che stipula l'*assicurazione*.

DATI E RELATIVI SUPPORTI

Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'*Assicurato* a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata.

FRANCHIGIA

La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

- *Apparecchiature elettroniche d'ufficio*: sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati; programmi base; personal computers e minielaboratori; compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e *conduttori esterni*; sistemi cad, cam, cae; sistemi di gestione posta; fono-audio visivi; fax, telex, fotocopiatrici; impianti telefonici; impianti citofonici; impianti d'allarme; impianti di condizionamento, di erogazione di energia elettrica e di stabilizzazione; macchine da scrivere e da calcolo; casse, bilance elettroniche e registratori di cassa; e quanto di similare inerente all'ufficio.
- *Impianti ed altre apparecchiature elettroniche*: elaboratori di processo e sistemi automatici di controllo e regolazione di impianti di produzione; apparecchiature di controllo e misurazione di dati elettrici fisici e chimici di sostanze e materiali; impianti per la comunicazione; apparecchiature per la didattica; apparecchiature per la fotocomposizione e riproduzione; impianti ed apparecchiature per la diagnosi, la terapia e la medicina in genere; impianti per studi radio televisivi.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

LIMITE DI INDENNIZZO

L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del *Contraente*, i dati identificativi del rischio assicurato e la sottoscrizione delle Parti (Mod. 5072 e 5073 GUA).

PERIODO D'INDENNIZZO

Il periodo necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni colpiti dal *sinistro* che ha inizio nel momento del *sinistro* e durata massima indicata nel *modulo di polizza.*

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di *assicurazione* per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata; tale forma non è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.
A tale forma di assicurazione sono soggette le seguenti garanzie:

Maggiori costi (Condizione Facoltativa B), Dati e relativi supporti (Condizione Facoltativa C), Programmi in licenza d'uso (Condizione Facoltativa D), Spese di demolizione e sgombero (Condizione Facoltativa E), Spese di rimozione e ricollocamento (Condizione Facoltativa F), Onorari del perito (Condizione Facoltativa G), Beni presso esposizioni, fiere, mostre (Condizione Facoltativa H), Ricorso Terzi (Condizione Facoltativa I).

PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

Sequenza di informazioni, memorizzate su supporti, che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore e che l'*Assicurato* utilizza in base ad un contratto con il fornitore.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle *assicurazioni a valore intero* o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la *somma assicurata* per ciascuna categoria di beni indicata nel *modulo di polizza* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni stessi. Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e *somma assicurata*, l'*indennizzo* viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso.

SOMMA ASSICURATA

Valore in base al quale è stipulata l'*assicurazione*.

VALORE ALLO STATO D'USO

Il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

VALORE A NUOVO

Il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

VALORE INTERO

Forma di *assicurazione* che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, calcolato in base ai criteri di cui al punto 3.1 "Valore dei beni assicurati"; tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

1.1 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

Reale Mutua ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e il *Contraente* o l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

1.2 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

1.4 TACITA PROROGA DEL CONTRATTO

Per i soli contratti di durata annuale (più eventuale rateo massimo di tre mesi), in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'*assicurazione* è prorogata per la durata di un anno e così di seguito.

Per i contratti di durata diversa, invece, il contratto si intende cessato alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di *assicurazione*, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'*assicurazione* sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

1.5 RECESSO DAL CONTRATTO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, il *Contraente*, se persona fisica, o Reale Mutua, in ogni caso, possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. Qualora sia esercitata tale facoltà, Reale Mutua rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto, dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

1.6 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

1.7 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

2.1 RISCHIO ASSICURATO

A Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti causati agli *impianti ed alle apparecchiature elettroniche* costruite da non oltre 10 anni anche se di proprietà di terzi, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
Gli eventi previsti sono garantiti anche se causati con colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, nonché dei legali Rappresentanti o dei Soci a responsabilità illimitata.

B Reale Mutua rimborsa nel limite delle somme assicurate le spese documentate:

1. per riparazioni provvisorie a seguito di *sinistro* indennizzabile, sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non ne aumentino il costo complessivo;
2. per la ricerca del danno dei *conduttori esterni.*

Per queste garanzie possono operare, se previsti, *franchigie*, *scoperti* e *limiti di indennizzo* esposti al punto 4.1.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

3.1 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'*assicurazione* è prestata in base al *valore a nuovo*.

3.2 DELIMITAZIONI, SALVO OPERATIVITÀ DELLA CONDIZIONE FACOLTATIVA

Reale Mutua non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nel *modulo di polizza* la relativa Condizione Facoltativa:

- **danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati (salvo i maggiori costi assicurabili con la Condizione Facoltativa B);**
- **spese di demolizione e sgombero (assicurabili con Condizione Facoltativa E);**
- **spese di rimozione e ricollocamento (assicurabili con Condizione Facoltativa F);**
- **onorari di competenza del perito (assicurabili con Condizione Facoltativa G).**

3.3 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza i danni:

1. **causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, confisca;**
2. **causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
3. **causati o agevolati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**
4. **causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da maremoti;**
5. **di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;**
6. **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;**
7. **verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata nel *modulo di polizza*;**
8. **dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;**
9. **di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;**
10. **da smarrimenti od ammanchi;**
11. **attribuibili a difetti noti al *Contraente* o all'*Assicurato* all'atto della stipulazione della polizza;**
12. **causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;**
13. **conseguenti a virus informatici.**

Reale Mutua non indennizza i costi:

14. **inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti;**
15. **di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico dell'impianto.**

3.4 BENI IN LEASING

A parziale deroga del punto 2.1 A "Rischio assicurato", Reale Mutua non indennizza i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

3.5 BENI ESCLUSI, SALVO PATTO SPECIALE

Sono esclusi dall'*assicurazione*, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nel *modulo di polizza* la relativa Condizione Facoltativa:

- *apparecchiature elettroniche ad impiego mobile all'esterno dell'ubicazione* (assicurabili con Condizione Facoltativa A);
- *dati e i relativi supporti* (assicurabili con Condizione Facoltativa C);
- *programmi in licenza d'uso* (assicurabili con Condizione Facoltativa D);
- beni presso esposizioni, fiere e mostre (assicurabili con Condizione Facoltativa H).

3.6 BENI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Reale Mutua non indennizza:

- le *apparecchiature elettroniche* oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione;
- le *apparecchiature elettroniche* costruite da oltre 10 anni;
- i telefoni cellulari;
- tubi, valvole elettroniche ed altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
- le seguenti apparecchiature odontoiatriche: testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca, salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
- le seguenti apparecchiature elettroacustiche: nastri magnetici, dischi grammofonici, bracci, testine dei giradischi e dei registratori ed altri supporti di suono e immagini.

3.7 UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI

Gli *impianti* e le *apparecchiature elettroniche* si intendono garantite nell'ambito dell'ubicazione indicata nel *modulo di polizza*, sottotetto e - se all'aperto - solo se stabilmente ancorate al suolo od al fabbricato, ferme restando le limitazioni di garanzia previste in polizza.

3.8 DANNI DA FURTO

Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto dei beni assicurati, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti.

La garanzia è prestata nel presupposto che i beni assicurati siano riposti all'interno di fabbricati aventi:

a. pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, vetro antisfondamento, cemento armato e non;
b. tetto in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso, qualora la linea di gronda sia di altezza inferiore a 4 mt dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale);
c. tutte le aperture verso l'esterno - situate a meno di 4 mt. dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi di particolare agilità personale) - difese, per tutta la loro estensione, da robusti serra-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

menti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protette da inferriate fissate nel muro, nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso all'interno dei fabbricati.

Sono in ogni caso esclusi i danni di furto avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Qualora i beni assicurati siano installati all'esterno la garanzia è prestata nel presupposto che siano stabilmente ancorati al suolo od al fabbricato.

3.9 RECESSO PER EVENTI SOCIOPOLITICI

Relativamente ai danni materiali e diretti conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, **il *Contraente* o Reale Mutua hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.**

La riscossione dei premi venuti a scadenza o altro atto di Reale Mutua, a preavviso avvenuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso. Qualora sia esercitata tale facoltà, Reale Mutua rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, relativa al periodo di rischio non corso e calcolata sulla base di un decimo del premio di polizza al netto dell'imposta.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI FACOLTATIVE

(operanti sui beni assicurati solo se esplicitamente richiamate nel Mod. 5072 GUA e ferma l'efficacia del punto 3.3 "Delimitazioni". Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti al punto 4.1)

A APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE ALL'ESTERNO DELL'UBICAZIONE

Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati alle *apparecchiature elettroniche ad impiego mobile all'esterno dell'ubicazione* indicata nel *modulo di polizza*, nonché durante il trasporto con le relative operazioni di carico e scarico e durante il loro utilizzo nel mondo intero.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, opera a condizione che durante qualsiasi sosta o fermata che comporti l'assenza momentanea dell'autista vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli dell'autoveicolo.

Reale Mutua non indennizza i danni di furto commesso senza effrazione dei mezzi di chiusura salvo il caso di furto o irreperibilità in seguito ad incidente stradale.

B MAGGIORI COSTI

Reale Mutua rimborsa le spese, debitamente documentate, necessarie per il proseguimento dell'attività, conseguenti a *sinistro* indennizzabile che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento dei beni assicurati, **sempreché tali spese siano sostenute durante il *periodo di indennizzo* e riguardino a titolo d'esempio:**

1. **uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli colpiti dal *sinistro*;**
2. **applicazione di metodi di lavoro alternativi nonché il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;**
3. **prestazioni di servizi da terzi;**
4. **affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.**

Reale Mutua rimborsa inoltre, **fino alla concorrenza del 10% della *somma assicurata*** per la presente Condizione Facoltativa, le spese documentate sostenute per l'adattamento di programmi e di apparecchiature nonché per l'addestramento del personale, resesi necessarie per la prosecuzione dell'attività con impianti nuovi acquistati.

Reale Mutua non rimborsa le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causata da:

a. **limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchiatura colpiti dal *sinistro* derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;**
b. **modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o dell'apparecchiatura colpiti dal *sinistro*;**
c. **ricostruzione di dati e programmi colpiti dal *sinistro*;**
d. **eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'*Assicurato* in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o dell'apparecchiatura colpiti dal *sinistro*.**

L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto*; la somma *assicurata* è pari al *limite di indennizzo* giornaliero moltiplicato per il *periodo di indennizzo*.

C DATI E RELATIVI SUPPORTI

Reale Mutua rimborsa i costi necessari sostenuti per il riacquisto dei supporti nonché per la ricostruzione dei dati conseguenti a *sinistro* indennizzabile.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal *sinistro*, Reale Mutua rimborsa le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Sono esclusi i danni ai programmi. Reale Mutua non rimborsa i costi derivanti da perdita od alterazione di dati senza danni materiali ai supporti. L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto*.

D PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

In caso di *sinistro* indennizzabile ai supporti su cui sono memorizzati i *programmi in licenza d'uso,* Reale Mutua rimborsa i costi necessari sostenuti per la loro duplicazione o per il loro riacquisto, **entro un anno dal *sinistro***. L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto*.

E SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Reale Mutua rimborsa le spese documentate per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *sinistro*. La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto.*

F SPESE DI RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO

Reale Mutua rimborsa le spese documentate per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi, per ricollocare i beni assicurati e illesi, resesi necessarie a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini di polizza.
La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto.*

G ONORARI DEL PERITO

Reale Mutua rimborsa le spese documentate per gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina del terzo Perito. La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto.*

H BENI PRESSO ESPOSIZIONI, FIERE, MOSTRE

Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti a *impianti e apparecchiature elettroniche* presso esposizioni, fiere e mostre. La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

I RICORSO TERZI

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato - **fino alla concorrenza del massimale convenuto nel Mod. 5073 GUA Somme assicurate e premi** - delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati ai beni di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali -dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito, **e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso**.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- **a cose che l' Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonche le cose sugli stessi mezzi trasportate;**
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e/o del suolo.**

Non sono considerati terzi:

a. **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente od affine se con lui convivente;**
b. **il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a, quando l'Assicurato non sia una persona fisica;**
c. **le società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9 aprile 1991, n. 127, non-**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare Reale Mutua delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Reale Mutua avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto.*

L RISCHIO LOCATIVO

Reale Mutua, nei casi di responsabilità dell' Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde dei danni materiali e diretti cagionati da evento garantito con la presente polizza ai locali tenuti in locazione dall' Assicurato, **ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui al punto 5.7 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.**

Agli effetti della presente estensione di garanzia si precisa che:

- la somma assicurata è pari al valore a nuovo dei locali tenuti in locazione dall' Assicurato e cioè la spesa per la costruzione con le stesse caratteristiche costruttive escluso il valore dell'area,

nonché

- la liquidazione del danno viene effettuata stimando il *valore a nuovo* delle parti distrutte ed il costo per riparare quelle danneggiate. **Nel caso in cui il danno risulti superiore al 30% del valore dei locali tenuti in locazione, Reale Mutua indennizzerà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato considerati i locali in locazione come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e che queste ultime siano state ultimate entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione.**

In nessun caso Reale Mutua, fermo quanto previsto al punto 5.9 "Limite massimo d'indennizzo" indennizzerà importo superiore al doppio del *valore allo stato d'uso*.

M IMPIANTI ED ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE INSTALLATI SU AUTOVEICOLI

Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti agli impianti ed altre apparecchiature elettroniche elencati sul Mod. 5073 GUA Somme assicurate e premi, collocati sull'autoveicolo ivi indicato, anche durante la circolazione entro il territorio dei Paesi dell'Unione Europea, purché dette apparecchiature siano installate in maniera fissa salvo che la loro natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'autoveicolo.

La garanzia furto opera a condizione che durante qualsiasi sosta o fermata, che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista, vengano chiusi i vetri e chiusi a chiave tutte le portiere e gli sportelli dell'autoveicolo.

N IMPIANTI ED ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE INSTALLATI SU IMBARCAZIONI

Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti agli impianti ed altre apparecchiature elettroniche elencati sul Mod. 5073 GUA Somme assicurate e premi, collocati sull'imbarcazione ivi indicata, anche durante la navigazione (effettuata nelle acque fluviali, lacustri e marine), purché dette apparecchiature siano installate in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'imbarcazione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Reale Mutua non indennizza i danni:
- **causati da ordigni esplosivi;**
- **conseguenti a sommersione od affondamento dell'imbarcazione.**

O IMPIANTI ED ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE INSTALLATI SU AEROMOBILI

Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti agli impianti e apparecchiature elettroniche elencati sul Mod. 5073 GUA Somme assicurate e premi, collocati sull'aeromobile ivi indicata, verificatisi anche durante la navigazione, purché dette apparecchiature siano installate in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'aeromobile.

Reale Mutua non indennizza i danni conseguenti a danneggiamenti o a caduta dell'aeromobile.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

4.1 **In caso di *sinistro* il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione di una *franchigia* di € 150,00, tranne che per le garanzie sottoriportate alle quali verranno applicati *franchigie*, *scoperti e limiti d'indennizzo* di seguito esposti.**

GARANZIA BASE (punto 2.1):

1. **per danni conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio:**
   a. ***scoperto* del 10% con il minimo di € 150,00;**
   b. ***limite di indennizzo* 70% della somma complessivamente assicurata;**
2. **per danni causati da alluvione, inondazione ed allagamento ai beni assicurati ubicati nei locali seminterrati ed interrati:**
   a. ***scoperto* del 10% con il minimo di € 500,00;**
   b. ***limite di indennizzo* 30% delle relative somme assicurate con il massimo di € 100.000,00;**
3. **per danni imputabili a furto (punto 3.8):**
   a. **qualora il furto avvenga attraverso aperture e/o protezioni e/o fabbricati con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quanto indicato al punto 3.8 "Danni da furto": *scoperto* del 20% con il minimo di € 150,00;**
   b. **qualora i beni assicurati siano installati all'esterno dell'ubicazione indicata nel *modulo di polizza*: *scoperto* del 25% con il minimo di € 150,00;**
4. **per danni imputabili a fenomeno elettrico: scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 (elevato a € 500,00 a partire dal terzo sinistro che abbia colpito la presente polizza e le polizze surrogate) ed il massimo di € 2.500,00.**

CONDIZIONI FACOLTATIVE

A **Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile all'esterno dell'ubicazione: per danni conseguenti a furto, rapina, scippo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio e caduta accidentale: *scoperto* del 25% con il minimo di € 150,00;**

B **Maggiori costi: *franchigia* pari a due *indennizzi* giornalieri;**

C **Dati e relativi supporti: *scoperto* del 10% con il minimo di € 150,00;**

D **Programmi in licenza d'uso: *scoperto* del 10% con il minimo di € 150,00;**

E **Spese di demolizione e sgombero: limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo € 25.000,00;**

F **Spese di rimozione e ricollocamento: limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo € 6.000,00;**

G **Onorari del perito: rimborso di un importo massimo di € 6.000,00 per evento e per anno assicurativo;**

H **Beni presso esposizioni, fiere, mostre: limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo 50% della *somma assicurata* per le partite Apparecchiature elettroniche d'ufficio e Impianti ed altre apparecchiature elettroniche con il massimo di € 25.000,00;**

M-N-O **Impianti ed altre apparecchiature elettroniche installati su autoveicoli, imbarcazioni o aeromobili: per danni conseguenti a furto, rapina, scippo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, eventi naturali: *scoperto* del 25% con il minimo di € 150,00.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

5.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da Reale Mutua. **Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni**.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'*indennizzo* liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

5.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

1. **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Reale Mutua ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;**
2. **darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;**
3. **fare, nei 5 giorni successivi, denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;**
4. **conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al termine della perizia (vale a dire quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;**
5. **predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.**

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.
Il *Contraente* o l'*Assicurato* può procedere al rimpiazzo, al ripristino o alla ricostruzione dopo averne dato avviso a Reale Mutua nei termini di cui al punto 2; prima dell'ispezione da parte di un incaricato di Reale Mutua il *Contraente* o l'*Assicurato* può modificare lo stato delle cose, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

5.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

5.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1. direttamente da Reale Mutua o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti,

2. fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

5.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
3. verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi previsti di cui al punto 5.2 "Obblighi in caso di sinistro";
4. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri previsti al punto 3.1 "Valore dei beni assicurati";
5. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 5.4 2 "Procedura per la valutazione del danno" i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni peritali di cui ai punti 4 e 5 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali impregiudicata, in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

5.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che:

- l'attribuzione del valore che i beni assicurati avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti al punto 3.1 "Valore dei beni assicurati";
- un bene si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come al successivo punto 1, eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come al successivo punto 2, si conviene che:

1. in caso di bene suscettibile di riparazione, si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore ricavabile dai residui;
2. in caso di bene non suscettibile di riparazione (compreso il caso di furto), si procede come segue:
   - nel caso in cui il bene sia stato costruito da non più di 5 anni dalla data del *sinistro*, si stima il valore a nuovo del bene danneggiato e si deduce il valore dei residui convenendo che qualora non sia possibile reperire sul mercato beni alternativi equivalenti per qualità, rendimento e caratteristiche, non costituirà miglioria il rimpiazzo del bene con altro analogo ma di rendimento immediatamente superiore;
   - nel caso invece il bene sia stato costruito tra il 6° ed il 10° anno dalla data del *sinistro*, oltre a quanto previsto dal precedente capoverso si darà luogo all'applicazione di una riduzione del 10% dell'ammontare del danno così calcolato per ogni anno successivo al quinto;
   - nel caso invece il bene sia stato costruito da oltre 10 anni dalla data del *sinistro*, lo stesso bene dovrà considerarsi non oggetto della presente garanzia.

Quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2 opera a condizione che il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari e siano disponibili i pezzi di ricambio del bene danneggiato. Qualora non siano soddisfatte dette condizioni, si stima il *valore a nuovo* del bene assicurato con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso.*

Reale Mutua ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

5.7 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più categorie di beni prese ciascuna separatamente eccedono, al momento del *sinistro*, del 10% le somme rispettivamente assicurate, l'*Assicurato* sopporta, per ciascuna categoria di beni, la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.

Fanno eccezione i beni per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d'anno i quali pertanto non rientrano nel computo del precedente capoverso sino alla prima scadenza anniversaria.

Qualora l'ammontare del danno accertato al lordo di eventuali *franchigie* o *scoperti*, risulti uguale o inferiore a € 2.000,00, Reale Mutua indennizza tale danno senza l'applicazione del precedente punto.

5.8 OPERAZIONI PERITALI

In caso di *sinistro* che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal *sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

5.9 LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo Reale Mutua potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

5.10 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Reale Mutua provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto al punto 3.3 3 "Delimitazioni".

5.11 RINUNCIA RIVALSA

Reale Mutua rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- le società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti e i fornitori;

purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

SERVIZIO

Buongiorno Reale

Numero Verde

800-320320

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

buongiornoreale@realemutua.it

Il tuo Agente e Buongiorno Reale:

e non sei mai solo

Per ulteriori informazioni:

Mod. 5070 GUA - 03/06 - Rist. 12/10

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111
fax +39 0114 350 966 - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018
R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione
Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi